

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 25-01-1993
REGIONE BASILICATA

Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 3 del 29 gennaio 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione, al fine di realizzare un corretto rapporto uomo - animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con la presente legge disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo.

ARTICOLO 2

I Comuni, singoli o associati, le Province, le Comunità Montane, le UUSSLL, in collaborazione con le Associazioni di volontariato protezionistiche, sulla base di programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani e gatti.

ARTICOLO 3

E' istituita su tutto il territorio regionale, presso ogni USL l'anagrafe canina. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, di cani deve provvedere alla iscrizione del medesimo all'anagrafe entro il secondo mese di età dell'animale o comunque entro il secondo mese da quando ne viene, a qualsiasi titolo, in possesso. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica contenente i seguenti dati:

a) caratteristiche dell'animale (età, razza, sesso, mantello, segno particolare);
b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore;c) codice assegnato all'animale comprendente numero della USL, sigla della Provincia, numero progressivo.Copia della scheda segnaletica deve essere consegnata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.La scheda deve essere utilizzata dal Servizio Veterinario della USL competente per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguito sull'animale.

ARTICOLO 4

Il proprietario o detentore di cani è tenuto a segnalare alla USL di competenza, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale nonché eventuali cambiamenti di residenza.

ARTICOLO 5

Il cane iscritto all'anagrafe, al compimento del sesto mese di età, è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro recante la sigla della Provincia, il numero della USL e numero progressivo.Il tatuaggio è eseguito gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della USL competente per territorio.Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalla UUSSLL. L'operazione di

tatuaggio è notificata all' anagrafe competente dal veterinario che la esegue.

ARTICOLO 6

Il Proprietario o detentore di cani deve segnalare entro tre giorni al Servizio Veterinario della USL competente lo smarrimento o la sottrazione di un cane.

ARTICOLO 7

I Comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero di cani vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle Associazioni di volontariato protezionistiche. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori.

ARTICOLO 8

I canili comunali assumono la denominazione di canili sanitarie e svolgono i seguenti compiti:

- a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti, catturati, ritrovati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- b) pronto soccorso veterinario;
- c) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
- d) isolamento della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite.

I rifugi per i cani sono strutture di ricovero che svolgono i seguenti compiti:

- a) ricovero e custodia permanente dei cani provenienti dai canili sanitari;
- b) trattamenti di natura profilattico - terapeutica dei cani ricoverati;
- c) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione delle nascite;
- d) ogni altro intervento che i Servizi Veterinari delle UUSSLL ritenessero necessario ai fini della prevenzione del randagismo.

ARTICOLO 9

Le strutture di cui all' art. 8 commi 1 e 2, sono sottoposte al controllo sanitario del Servizio Veterinario della USL competente per territorio. Le UUSSLL in caso di necessità , per la profilassi e terapia possono avvalersi della collaborazione di veterinari professionisti convenzionati.

ARTICOLO 10

Il controllo della popolazione di cani e gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della USL competente per territorio. Il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, della società protettrici degli animali e di privati.

ARTICOLO 11

I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti ai canili sanitari per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del Servizio Veterinario della USL competente per territorio e ad eventuali interventi di pronto soccorso. I cani regolarmente tatuati vanno restituiti al proprietario o detentore che è tenuto al pagamento

delle spese di custodia, mantenimento ed eventuali cure prestate sulla base di apposite tariffe determinate dai Comuni, singoli o associati. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti alla anagrafe e tatuati.

ARTICOLO 12

I cani sono tenuti in custodia temporanea nei canili sanitari per il termine massimo di giorni 30, dopo di che devono essere trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente. Se non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura, i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l' echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

ARTICOLO 13

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all' art. 8 commi 1 e 2, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione. I cani possono essere soppresso, in modo esclusivamente eutanasico ad opera dei veterinari del Servizio Veterinario della USL competente, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità .

ARTICOLO 14

E' vietato a chiunque l' abbandono dei cani dei gatti e di qualsiasi altro animale comunque detenuto. Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo degli animali di cui al precedente comma 1, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l' animale alle strutture di cui all' art. 8.

ARTICOLO 15

E' vietato a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in libertà . I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati da parte dell' autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. I gatti in libertà possono essere soppressi ad opera dei veterinari del Servizio veterinario della USL competente soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

ARTICOLO 16

La Regione, in collaborazione con i Comuni, le province, le Comunità montane, le UUSSLL, gli Ordini Provinciali dei Veterinari e le Associazioni per la protezione degli animali promuove ed incentiva:a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto degli animali e di tutela della loro salute;b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale degli Enti Locali e delle UUSSLL addetti ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con Enti e UUSSLL.

ARTICOLO 17

Chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie. Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie. La catena di contenimento, se necessario, deve avere sufficiente lunghezza.

ARTICOLO 18

E' vietato detenere, nella propria abitazione o in altri locali, animali domestici in condizione tali che possono recare danno all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone, nonché pregiudizio agli stessi animali.

ARTICOLO 19

Il trasporto degli animali di affezione deve essere effettuato in modo da rispettare le norme contenute nel DPR 5- 6- 1982 n. 524 e da garantire agli stessi protezione dalle intemperie e sufficiente ventilazione.

ARTICOLO 20

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia utilizzati per servizio.

ARTICOLO 21

Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge provvedono i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, ciascuno per la parte di propria competenza, avvalendosi anche delle associazioni di cui al successivo art. 24.

ARTICOLO 22

Le UUSSLL fanno fronte agli oneri di loro competenza, per l'attuazione della presente legge con la quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a destinazione indistinta loro assegnata dalla Regione.

ARTICOLO 23

La gestione delle strutture di cui all'art. 8, comma 1 e 2, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata. Alla gestione di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile.

ARTICOLO 24

La Regione concede ai Comuni, singoli o associati, appositi contributi per il risanamento e la costruzione di canili comunali nonché per la costruzione di rifugi per cani con le assegnazioni derivanti dal riparto del fondo istituito con l' art° 8 della legge 14- 8- 1991 n. 281, eventualmente integrate con fondi regionali disposti annualmente con leggi di bilancio. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi saranno stabiliti con atti della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

ARTICOLO 25

Il risanamento e la costruzione dei canili comunali nonché la costruzione di rifugi per cani deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di massima:

- 1) le strutture devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene, di pulizia e la non promiscuità ;
- 2) i locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di:
 - a) pareti e pavimenti facili da pulire;
 - b) condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione.
 - c) sistema di drenaggio soddisfacenti disposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
 - d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia dei locali, degli animali e delle attrezzature. Nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione, però , che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili.
 - e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;
- 3) Esistenza di appositi locali da adibire ad ambulatorio veterinario, ricovero del custode, amministrazione, deposito, derrate, deposito dei disinfettanti.

ARTICOLO 26

Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 4 della Legge 14- 8- 1991 n. 281. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, del richiamato art-5 vengono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale mediante versamento in c/ c postale intestato a " Regione Basilicata Servizio Tesoreria" e sono utilizzate nell' esercizio finanziario successivo per le finalità della presente legge. Le entrate derivanti, invece, dalle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del richiamato art. 5 confluiscono nel fondo per l' attuazione della legge medesima, prevista dall' art. 8, e vengono versate su c/ c postale n. 11580016 intestato a " Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - Legge 14- 8- 1991 n. 281".

ARTICOLO 27

Nello stato di previsione dell'entrata o della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: Entrata in aumento cap. 260 (di nuova istituzione) " Assegnazioni dello Stato ai sensi della legge 14- 8- 1991 n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" L. 30.680.052. Nello stato di previsione dell' entrata o della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: OMISSIS Uscita in aumento cap. 4020 (di nuova istituzione) " interventi di competenza regionale e contributi ai Comuni, singoli o associati, per le finalità di cui alla legge 14- 8- 1991 n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo". L. 30.680.052

ARTICOLO 28

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 gennaio 1993